

ANNO ACCADEMICO 2020/2021

**BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI ALLE ATTIVITÀ' DI
COLLABORAZIONE (75 ORE) DI CARATTERE MIRATO.
SERVIZIO DI ASSISTENZA LAUREE MAGISTRALI.
SESSIONI ESTIVA E AUTUNNALE 2020/2021.**

Art. 1 - Indizione	1
Art. 2 - Svolgimento e caratteri della prestazione	1
Art. 3 - Compensi	1
Art. 4 - Requisiti di accesso	2
Art. 5 - Partecipazione al concorso	3
Art. 6 - Requisiti richiesti per lo svolgimento dei servizi	5
Art. 7 - Commissione	5
Art. 8 - Concorso e graduatoria	5
Art. 9 - Formazione	6
Art. 10 - Contratto e risoluzione dello stesso	7
Art. 11 - Crediti formativi	7
Art. 12 - Norme finali	7
Art. 13 – Responsabile del procedimento	7
Informativa relativa al trattamento dei dati personali	8

Art. 1 - Indizione

1. L'Università Ca' Foscari Venezia, in attuazione del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n.68, indice un concorso per individuare studenti capaci e meritevoli per svolgere attività di collaborazione (75 ore) di carattere mirato, finalizzate alla realizzazione per l'anno accademico 2020/2021 del servizio di assistenza alle sessioni di laurea magistrale estiva e autunnale 2020/2021 presso le sedi universitarie dell'Ateneo, per un numero previsto di 19 posti.
2. Le chiamate avverranno in base alle effettive esigenze dell'Ateneo che saranno determinate dall'evolversi dell'epidemia del coronavirus COVID-19, senza nulla a pretendere da parte degli ammessi in graduatoria.

Art. 2 - Svolgimento e caratteri della prestazione

1. Il servizio, che richiede formazione e attitudine specifica, consiste in: a) supporto alle commissioni di laurea e ai laureandi secondo le indicazioni del presidente di commissione; b) sorveglianza dei comportamenti del pubblico presente secondo le indicazioni date dall'ufficio; c) supporto agli operatori delle portinerie nella predisposizione degli apparecchi multimediali ed altro materiale necessario allo svolgimento delle sedute.
2. Il periodo di svolgimento dell'attività di collaborazione di carattere mirato è legato alle date in cui saranno fissate le sedute di laurea. La sessione estiva si svolgerà indicativamente dal 12 al 24 di luglio; la sessione autunnale si svolgerà indicativamente nel mese di novembre 2021.
3. L'Ateneo in base alla disponibilità espressa dai candidati nella domanda di partecipazione elaborerà due graduatorie distinte, una relativa alla sessione estiva, una seconda relativa alla sessione autunnale.
4. Lo studente dovrà assicurare la propria disponibilità per tutto il periodo in cui si svolgerà la sessione.
5. La prestazione dello studente non può superare il numero massimo di 75 ore e non può in nessun caso consistere in attività di docenza, in partecipazione a commissioni d'esame e comportare l'assunzione di responsabilità amministrative.
6. Lo studente vincitore della presente forma di collaborazione non dovrà aver già svolto o non potrà svolgere altra collaborazione studentesca di carattere generico o mirato riferita all'anno accademico 2020/2021.

Art. 3 - Compensi

1. Il compenso per ciascuna ora di collaborazione è fissato in euro 7,00.
2. Allo studente che completerà il ciclo delle 75 ore con giudizio positivo dell'attività svolta da parte del referente del servizio sarà corrisposto un premio pari a euro 175,00.
3. La partecipazione al corso di formazione degli idonei non vincitori del bando non prevede compensi.
4. I compensi sono esenti da imposte.

5. Il compenso di cui al precedente comma 1 non verrà corrisposto allo studente che non abbia svolto almeno il 30% (22 ore) delle ore massime di attività di collaborazione previste dal contratto. È fatto salvo il pagamento del compenso anche al di sotto di tale percentuale laddove l'interruzione sia motivata da comprovate ragioni di salute ovvero per cause di forza maggiore dipendenti da questo Ateneo.
6. Lo studente che risulterà assegnatario della collaborazione dovrà obbligatoriamente attivare la CartaConto Ca' Foscari con le modalità riportate alla pagina web <http://www.unive.it/pag/8742/>, prima dell'inizio dell'attività. La CartaConto Ca' Foscari sarà utilizzata **come unica modalità di accredito del compenso** per l'attività di collaborazione svolta; la mancata attivazione comporterà la decadenza del diritto di ricevere la somma spettante.

Art. 4 - Requisiti di accesso

1. Per poter accedere alle attività di collaborazione di cui al presente bando lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari per l'anno accademico 2020/2021.
2. Lo studente, iscritto ai soli corsi di laurea e laurea magistrale, che intende laurearsi nella sessione straordinaria a.a. 2019/2020 e che nello stesso anno accademico **non sia iscritto ad anni fuori corso**, deve essere solamente in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari per l'anno accademico 2019/2020.
3. Potrà accedere alle attività di collaborazione mirate di cui al presente bando lo studente iscritto all'anno accademico 2020/2021:
 - a) al secondo anno, o successivo, di un corso di laurea sino alla durata normale degli studi aumentata di un anno accademico;
 - b) ad un corso di laurea magistrale sino alla durata normale degli studi aumentata di un anno accademico;
 - c) ad un corso di dottorato di ricerca, per la durata di tre anni;
 - d) ad un corso di master di I° o di II° livello classificato come "post lauream";
 - e) ad un corso di studio interateneo - afferente a corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca o di master di I° e II° livello - per la frequenza di parte delle attività previste dal proprio piano di studi presso la sede dell'Università Ca' Foscari Venezia. Lo studente potrà concorrere per le collaborazioni in uno solo dei due Atenei;
 - f) contemporaneamente all'Università e agli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici. Lo studente potrà concorrere per le collaborazioni per l'anno accademico 2020/2021 in una sola delle due carriere.
4. Per durata degli studi si intende la durata normale, prevista dagli ordinamenti didattici di cui al D.M. n.509/1999 e al D.M. n.270/2004, del corso di studio a partire dal primo anno d'immatricolazione.

Per anno di prima immatricolazione si intende il primo anno di immatricolazione per la prima volta a qualsiasi Ateneo. Sono considerati anni di carriera tutti gli anni in cui lo studente è stato iscritto ad un qualsiasi corso di studio, presso questa o altra Università, diversi da quello cui è attualmente iscritto. Pertanto, l'anno di carriera può anche non

coincidere con l'anno di corso.

Nel conteggio degli anni di carriera, di cui sopra, previsto per poter richiedere il beneficio:

- a) non vengono considerati eventuali anni di sospensione/interruzione degli studi;
 - b) per lo studente, immatricolatosi al corso frequentato con lo status "full time" e che nel prosieguo della carriera universitaria abbia optato per lo status "part-time", ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui al successivo comma 5, ciascun anno accademico frequentato con lo status di "full time" viene conteggiato come due anni "part-time";
 - c) per lo studente, immatricolatosi al corso frequentato con lo status "part time" e che nel prosieguo della carriera universitaria sia divenuto "full time", ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui al successivo comma 6, due anni accademici frequentati con lo status di "part-time" vengono conteggiati come un anno "full-time"; il singolo anno accademico frequentato con lo status di "part-time" verrà comunque considerato come un anno "full-time".
5. Lo studente iscritto per l'anno accademico 2020/2021 ad anni successivi al primo deve essere in possesso alla data del **31 maggio 2021**, termine per la presentazione della richiesta di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti di merito:
- a) per i **corsi di laurea**:
 - almeno 18 crediti per lo studente iscritto al secondo anno;
 - almeno 60 crediti per lo studente iscritto al terzo anno;
 - almeno 120 crediti per lo studente iscritto al primo anno fuori corso.Per lo studente *part-time* iscritto ad anni successivi al primo i requisiti richiesti sono i seguenti:
 - per il secondo anno, 12 crediti;
 - per il terzo anno, 36 crediti;
 - per il quarto anno, 60 crediti;
 - per il quinto anno, 84 crediti;
 - per il sesto anno, 102 crediti;
 - per il settimo anno, 120 crediti.
 - b) per i **corsi di laurea magistrale**:
 - almeno 18 crediti per lo studente iscritto al secondo anno;
 - almeno 60 crediti per lo studente iscritto al primo anno fuori corso.Per lo studente *part-time* iscritto ad anni successivi al primo i requisiti richiesti sono i seguenti:
 - per il secondo anno, 12 crediti;
 - per il terzo anno, 24 crediti;
 - per il quarto anno, 42 crediti;

- per il quinto anno, 60 crediti.
 - c) per i **corsi di dottorato di ricerca**: essere iscritti regolarmente all'A.A. 2020/2021, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici;
 - d) per i corsi di master di I e II livello: essere iscritti regolarmente all'A.A. 2020/2021.
6. Nei casi di trasferimento da altro Ateneo o di passaggio interno da un corso di studi ad un altro, sono validi solo i crediti formativi riconosciuti per il corso di studio al quale lo studente che chiede il beneficio è iscritto.
 7. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, non sono considerati validi i CFU:
 - riconosciuti da precedenti carriere concluse col conseguimento del titolo o a seguito di ritiro/decadenza o da altre attività sostenute anche prima dell'immatricolazione per le quali si sia ottenuto un esonero in crediti in carriera;
 - derivanti da corsi singoli precedenti all'immatricolazione al corso di laurea e/o laurea magistrale;
 - derivanti da esami non sostenuti nella loro interezza (non si considerano gli esami parziali).
 8. Lo studente iscritto ad un corso di laurea non dovrà essere già in possesso di altra laurea sia del vecchio (anche ante D.M. n. 509/1999) che del nuovo ordinamento, conseguita in Italia o all'estero, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia delle Belle Arti o del diploma accademico di primo livello (triennio) rilasciato ai sensi della Legge n.508/1999.
 9. Lo studente iscritto ad un corso di laurea magistrale non dovrà essere già in possesso della laurea ante D.M. n.509/1999, di laurea conseguita all'estero considerata di secondo livello, di laurea specialistica, di laurea magistrale, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di belle arti, o del diploma accademico di secondo livello (biennio) rilasciato ai sensi della Legge n.508/1999.
 10. Il conseguimento del titolo accademico successivamente alla presentazione della domanda di accesso al presente bando non preclude l'inizio o la continuazione della collaborazione per gli studenti che risulteranno assegnatari del beneficio.

Art. 5 - Partecipazione al concorso

1. Per partecipare al concorso lo studente dovrà compilare l'apposito modulo disponibile al seguente URL: <https://forms.gle/iEeFhTL8hwknZ7Tq5> ovvero nella pagina web di Ateneo www.unive.it/dirittoallostudio al percorso "Collaborazioni a tempo parziale" > "Collaborazioni mirate", e trasmetterlo telematicamente all'Ufficio Promozione Culturale cliccando sul pulsante "invia" entro e non oltre le ore 12:00 di **lunedì 31 maggio 2021**.
2. Per poter compilare il modulo lo studente dovrà accedere con la propria e-mail istituzionale.
3. Non saranno accolti i moduli e le relative candidature pervenute oltre le **ore 12:00 di lunedì 31 maggio 2021**, ovvero pervenute con altro mezzo o sistema;
4. Per informazioni rivolgersi a Ufficio Promozione Culturale, secondo piano ammezzato Ca' Foscari, e-mail: tani@unive.it.

Art. 6 - Requisiti richiesti per lo svolgimento dei servizi

1. Per l'attività indicata all'articolo 1 del presente bando, il candidato deve possedere i seguenti requisiti generali:
 - capacità di fungere da interfaccia nel rapporto tra strutture didattico-amministrative, personale docente e studenti;
 - capacità di organizzazione e gestione degli spazi;
 - autonomia e capacità di risolvere problemi di ordine pratico;
 - conoscenze di base sull'utilizzo di strumentazioni informatiche e tecnologiche (computer, tablet, microfono);
 - buona conoscenza della lingua italiana a livello pari o superiore al B2;
 - buona conoscenza della lingua inglese a livello pari o superiore al B2.

Art. 7 - Commissione

1. La selezione verrà svolta da una commissione appositamente nominata con successivo provvedimento.

Art. 8 - Concorso e graduatoria

1. Lo studente in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 4 che abbia presentato regolare domanda di partecipazione al concorso è selezionato mediante un colloquio in lingua italiana, teso ad individuare capacità, conoscenze e competenze indicate al precedente articolo 6.
2. Entro il **18 giugno 2021** verrà reso noto il calendario di convocazione degli ammessi, mediante avviso pubblicato nel sito web dell'Ateneo www.unive.it/dirittoallostudio al percorso "Collaborazioni a tempo parziale" > "Collaborazioni mirate", che riporterà anche il link all'aula virtuale per accedere al colloquio.
3. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto il candidato ammesso al concorso dovrà collegarsi al link ricevuto senza ulteriore preavviso, secondo le modalità previste, nel giorno e all'ora indicati, per sostenere il colloquio.
4. Per essere ammesso a sostenere la prova il candidato dovrà presentare alla commissione un documento d'identità personale valido agli effetti di legge.
5. I colloqui si svolgeranno indicativamente i giorni **21 e 22 giugno 2021** in base al numero di candidature ammesse.
6. Successivamente al colloquio, nel sito web dell'Ateneo www.unive.it/dirittoallostudio al percorso "Collaborazioni a tempo parziale" > "Collaborazioni mirate", verranno pubblicate due distinte graduatorie, tenendo conto del periodo indicato nella domanda di partecipazione: una prima graduatoria relativa a nove vincitori (oltre agli idonei) che svolgeranno l'attività nella sessione estiva, una seconda graduatoria relativa a dieci vincitori (oltre agli idonei) che svolgeranno l'attività nella sessione autunnale. Lo studente che sia presente in entrambe le graduatorie svolgerà il servizio in una delle due sessioni, o in entrambe, a discrezione del referente del servizio, per un complessivo di 75 ore.
7. Entrambe le graduatorie saranno definite sulla base del punteggio assegnato ai candidati per le attitudini e il possesso dei requisiti (di cui art. 6) emersi durante il colloquio. Il

punteggio verrà espresso in trentesimi, riportanti anche i decimali. Sono idonei i candidati che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 21/30. A parità di punteggio, sarà preferito il candidato avente condizione economica più disagiata, certificata attraverso attestazione ISEE 2021 (Indicatore della situazione economica equivalente) valevole per le prestazioni sul diritto allo studio universitario, ai sensi di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.

8. Nel caso in cui lo studente vincitore della collaborazione, dopo il terzo tentativo di contatto tramite l'indirizzo mail riportato nel modulo di domanda, non sia reperibile o non fornisca alcun riscontro **decadrà dalla graduatoria con l'impossibilità di svolgimento del servizio.**

Art. 9 - Formazione

1. Lo studente risultato vincitore per il servizio di assistenza alle lauree dovrà obbligatoriamente frequentare un corso di formazione, della durata massima di 3 ore, tendente ad approfondire i temi inerenti all'attività che dovrà essere svolta.
2. La formazione si svolgerà qualche giorno prima di ciascuna sessione di laurea.
3. Il calendario dettagliato del corso di formazione relativo al servizio riportante data, orario e luogo di frequenza, verrà trasmesso agli studenti vincitori mediante comunicazione mail alla casella istituzionale (numeromatricola@stud.unive.it).
4. Eventualmente potrà essere prevista la partecipazione al suddetto corso anche dei primi cinque idonei della graduatoria, senza compenso.
5. La mancata frequenza della giornata di formazione prevista comporta la decadenza dalla graduatoria dei vincitori e degli idonei.
6. Lo studente si impegna ad assolvere l'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.M. n.363/1998; Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.; ASR 21/12/2011), nei termini e secondo le modalità indicate nell'invito al corso "Formazione generale dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro", di cui riceverà copia dopo la stipula del contratto. Qualora lo studente abbia già ottemperato all'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si impegna ad inviare, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il relativo attestato al seguente indirizzo di posta elettronica: formazione.sicurezza@unive.it.
7. Lo studente chiamato a svolgere l'attività di collaborazione durante il periodo di emergenza-19 COVID, è inoltre invitato a: prendere visione delle informazioni e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione centrale e dalle singole strutture dell'Ateneo ai sensi dell'art. 1 comma 6 del DPCM 11/03/2020 (<https://www.unive.it/pag/40177>); compilare e firmare il Modulo di Autodichiarazione Covid-19, da trasmettere via mail all'indirizzo gestione.lauree@unive.it; frequentare il corso online, intitolato "Modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione da COVID-19", accessibile attraverso la piattaforma Moodle di Ateneo. Le istruzioni sulle modalità di accesso saranno fornite successivamente.
8. Le ore di frequenza di tutte le attività formative saranno considerate come attività di collaborazione e verranno conteggiate per il raggiungimento delle 75 ore previste dall'attività di collaborazione.

Art. 10 - Contratto e risoluzione dello stesso

1. Il candidato chiamato a svolgere l'attività di collaborazione sarà tenuto a firmare il contratto stipulato con l'Ateneo. Il contratto prevede:
 - a) la struttura presso la quale viene prestata l'attività;
 - b) il responsabile del servizio nell'ambito del quale essa si svolge;
 - c) il numero di ore di attività a cui è tenuto lo studente assegnatario, fermo restando il limite non superabile di 75 ore nell'anno accademico;
 - d) il corrispettivo dovuto e le modalità della sua erogazione;
 - e) la clausola di risoluzione unilaterale del contratto per inadempienza dello studente collaboratore;
 - f) l'espressa menzione che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato;
 - g) l'espressa menzione che il corrispettivo è esente da imposte;
 - h) l'espressa menzione della copertura assicurativa contro gli infortuni;
 - i) l'espressa menzione dell'osservanza del Codice Etico e di Comportamento dell'Università Ca' Foscari Venezia;
 - j) l'impegno secondo il quale tutti i dati e tutte le informazioni di cui lo studente entrerà in possesso nello svolgimento dell'attività dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto della loro divulgazione.
2. Il contratto si intende risolto automaticamente per inadempimento nei seguenti casi:
 - a) per indisponibilità dello studente ad iniziare la collaborazione entro i termini stabiliti dal responsabile della struttura;
 - b) per accertata incapacità dello studente a svolgere le prestazioni;
 - c) per mancato rispetto degli obblighi di formazione in materia di sicurezza previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008.

Art. 11 - Crediti formativi

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 10 del D.M. 270/2004 e dalla delibera del Senato Accademico n. 85 del 27 aprile 2004, i competenti collegi didattici dell'Ateneo potranno riconoscere, su richiesta dell'interessato, crediti formativi alle collaborazioni di cui al presente bando o come attività sostitutive in tutto o in parte dell'attività di stage, o come attività formative autonomamente scelte dallo studente. Il riconoscimento è subordinato alla valutazione di attinenza e coerenza delle attività di collaborazione con il percorso formativo specifico del corso di studi dello studente interessato.

Art. 12 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme del vigente Regolamento d'Ateneo per le forme di collaborazione a tempo parziale degli studenti e si rinvia alla normativa vigente in materia di diritto allo studio.

Art.13 – Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è la

dott.ssa Veronica Gusso.

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli aspiranti alla presente selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Ateneo è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione ed avverrà presso l'Università Ca' Foscari Venezia da parte di personale autorizzato, anche con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Titolare del trattamento è l'Università Ca' Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia PEC protocollo@pec.unive.it.

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.

Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente; non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo e per lo svolgimento di attività connesse all'erogazione dei benefici.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Ateneo, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Ateneo è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Università Ca' Foscari Venezia (Università Ca' Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei dati personali, Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia PEC protocollo@pec.unive.it, email: dpo@unive.it).

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).

Il Direttore Generale
f.to dott. Gabriele Rizzetto